

#### LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la L.R. 17.05.1999, n. 17 recante: "Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna";

**Visto** il "Regolamento comunale per l'assegnazione di contributi alle Associazioni sportive dilettantistiche (ASD)", approvato con Del. C.C. n. 36 del 08.04.2016 e ss.mm.ii.;

**Preso atto** della Del. G.C. n. 175 del 09/09/2024 avente ad oggetto "Approvazione criteri per la concessione di contributi economici alle Associazioni/Società sportive comunali ai sensi della L.R. 17.05.1999 N. 17 per la Stagione Sportiva 2023/2024";

In esecuzione della propria Det. del Servizio Sport, Cultura e Turismo – Servizio scolastico e di supporto all'istruzione n. 245 del 30/09/2024 Reg. Gen.le n. 1574, avente ad oggetto: "Concessione contributi economici a Associazioni/Società sportive operanti nel territorio comunale (Stagione sportiva 2023/2024) in attuazione della L.R. 17.05.1999 n. 17 e ss.mm.ii. e della L.R. 29.05.2007 n. 2 art. 10. Approvazione Bando pubblico, schema Avviso pubblico e modulistica di partecipazione";

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE COMUNALI AI SENSI DELLA L.R. 17.05.1999 N. 17 – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

## Art. 1 Premessa

#### L'Amministrazione Comunale di Sanluri:

- riconosce la funzione sociale dello sport sotto il profilo educativo e formativo, come importante fattore di solidarietà, d'integrazione sociale e di sviluppo psico-fisico della persona, nonché di crescita culturale e civile della società;
- Nel rispetto delle disposizioni previste dalla L.R. 17 maggio 1999, n. 17 e ss.mm.ii,
- Nel rispetto del dettato regolamentare, e della proposta formulata dall'Amministrazione Comunale a Giunta Comunale con propria Del. G.C. n. 175 del 09/09/2024 ha stabilito i Criteri che specificano i requisiti di accesso e le modalità per la Concessione di contributi alle Associazioni/Società sportive comunali ai sensi della L.R. 17.05.1999 n. 17, per la Stagione sportiva 2023/2024.



## Art. 2 Principi generali

Con il Regolamento comunale, approvato con Del. C.C. n. 36 del 08.04.2016 e ss.mm.ii., l'Ente ha disciplinato in dettaglio i requisiti, i termini e le modalità per l'accesso a contributi economici che il Comune eroga, nell'ambito dei propri interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive e che assegna ai sensi delle vigenti disposizioni e dei Criteri qui definiti.

### Art. 3 Destinatari e requisiti generali di accesso

I contributi finanziari comunali per attività sportive sono destinati alle Associazioni/Società sportive dilettantistiche affiliate ad un Organismo sportivo riconosciuto dal C.O.N.I. ("Federazione Sportiva Nazionale" riconosciuta dal C.O.N.I., incluse le Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. con la denominazione di Discipline Sportive Associate o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.) e dal Comitato Italiano Paralimpico, in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- 1. svolgano attività a carattere dilettantistico;
- 2. siano costituite in uno dei seguenti modi:
  - a. per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio o con scrittura privata sottoposta a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
  - b. con uno statuto, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, i cui contenuti siano conformi alle disposizioni dell'art. 90, co. 18, della L. 289/2002, che ricomprenda al suo interno l'atto costitutivo;
  - c. abbiano uno statuto, i cui contenuti siano conformi alle disposizioni dell'art. 90, co. 18, della L. 289/2002, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- 3. abbiano sede nel territorio del Comune di Sanluri:
- 4. siano iscritte, per l'anno agonistico di riferimento del contributo al Registro Nazionale delle Società Sportive;
- 5. vantino un'affiliazione ininterrotta da almeno 2 anni solari antecedenti l'anno di riferimento del contributo, al medesimo Organismo sportivo riconosciuto dal C.O.N.I. (F. S. N., D.S.A o E.P.S.) e dal Comitato Italiano Paralimpico;
- 6. che siano titolari di un conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010;
- 7. siano titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

Sono esclusi i soggetti che svolgono attività di carattere professionistico.

### Art. 4 Criteri di Concessione dei contributi alle Associazioni/Società sportive comunali

Per la concessione dei contributi finanziari alle Associazioni/Società sportive dilettantistiche in oggetto saranno applicati i Criteri e relativi parametri stabiliti con la Del. G.C. n. 175 del 09/09/2024, di seguito riportati:

L'assegnazione avverrà in virtù dei seguenti paramenti:



#### 01 - Età e numero di atlete e atleti tesserati

È valutato il numero di atlete e atleti tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, per attività individuale o collettiva, che svolgano attività sportiva agonistica e non agonistica continuativa.

N.b. La continuità comporta il tesseramento all'associazione e società sportiva dilettantistica da almeno tre mesi. Sono pertanto esclusi dal conteggio i tesserati "temporanei" da meno di tre mesi al momento della presentazione dell'istanza.

#### 02 - Partecipazione ai Campionati giovanili

È valutata la partecipazione ai campionati giovanili (massimo **Under 19**) organizzati da Federazioni sportive nazionali e/o da Discipline associate e/o da Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

n.b. se trattasi di diverse gare che si svolgono lo stesso giorno ma dello stesso campionato e/o torneo oppure che interessano gli stessi atleti è da considerarsi come (1) una gara sola.

### 03 - Partecipazione gare e campionati

È valutata la partecipazione ai campionati e alle gare organizzate da Federazioni sportive nazionali e/o da Discipline associate e/o da Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, per attività individuale o collettiva.

n.b. se trattasi di diverse gare che si svolgono lo stesso giorno ma dello stesso campionato e/o torneo oppure che interessano gli stessi atleti è da considerarsi come (1) una gara sola. Dagli allegati <u>calendari federali</u> si dovrà evincere la data e il luogo in cui si è svolta la gara da cui si formalizzerà se trattasi di gara provinciale, regionale, nazionale o internazionale.

#### 04 – Attività di promozione gratuita nelle scuole

È valutato l'aver svolto attività promozionale gratuita nelle scuole del Comune e nelle Manifestazioni promosse dal Comune a titolo gratuito durante la stagione sportiva 2023/2024.

N.b. rientrano in questa categoria ad esempio la partecipazione alle Notti bianche dello sport, alla Settimana dello sport, alla Giornata di comunità, ai Campionati studenteschi.

### 05 - Attività per incentivare l'inclusione

Sono valutate le attività concrete svolte durante la stagione sportiva 2023/2024, in favore delle persone con disabilità, di promozione dell'inclusione e dell'integrazione.

N.b. rientrano in questa categoria ad esempio avere nello Statuto un articolo che preveda la gratuità per le persone con disabilità, l'aver partecipato o organizzato Manifestazioni che avessero come scopo l'integrazione el'inclusione, l'aver permesso la pratica sportiva in forma gratuita o a quote vantaggiose alle persone con disabilità, essere affiliati al CIP Comitato Italiano Paralimpico e la partecipazione di queste attività con i propri tesserati.

### 06 - Attività per incentivare la pratica sportiva femminile

È riconosciuta una specifica premialità a favore delle ASD che, durante la stagione sportiva 2023/2024, abbiano svolto attività concrete per incentivare e promuovere la pratica sportiva delle donne di tutte le età.

N.b. rientrano in questa categoria ad esempio avere nello Statuto articoli che prevedano agevolazioni per la partecipazione



all'attività sportiva delle donne; aver organizzazione corsi specifici per minori o per donne over 65 o per donne con patologie croniche; aver partecipato/organizzato manifestazioni sportive che avessero come scopo l'incentivare la pratica sportiva femminile o organizzato/partecipato a manifestazioni che avessero come scopo la lotta alle patologie croniche tipicamente femminili (neoplasia della mammella o dell'ovaio, tumore al seno, endometriosi); l'aver permesso la pratica sportiva in forma gratuita o a quote vantaggiose alle donne con figli piccoli o con famiglie particolarmente numerose.

#### 07 - Utilizzo di allenatori qualificati

È valutato l'uso di allenatori qualificati (diplomati ISEF, laureati in scienze motorie, abilitati da FederazioniNazionali) che operano in maniera continuativa per tutta la stagione sportiva.

N.b. Non rientrano coloro che hanno partecipato a corsi di formazione e/o ad altri corsi di qualsiasi natura anche promossi da Federazioni sportive nazionali e/o da Discipline associate e/o da Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che non abbiano conseguito lo status di "allenatore", "istruttore", "maestro".

#### 08 - Rimborso spese federali

Sarà applicato un punteggio in base all'importo delle spese federali e spese di gestione per l'attività sportiva effettivamente sostenute e documentate dalle copie dei documenti e/o pezze giustificative.

N.b. Si considerano le seguenti tipologie di spese di gestione: spese per iscrizione e/o cartellinamento degli atleti, tasse gare, spese di iscrizione ai campionati, spese peraffiliazione a campionati e tornei, spese arbitrali, di tesseramento atleti e dirigenti, per la certificazione medica agonistica. Per il periodo dell'emergenza covid – 19, dichiarato dalgoverno con apposito decreto, sono ammissibili le spese (debitamente documentate) per acquisto materiale di sanificazione, dispenser, termometri digitali, stampa moduli di autocertificazione, personale addetto al rispetto delle norme covid. A titolo esemplificativo sono escluse spese quali ad esempio i rimborsi allenatori e atleti, le spese per corrente elettrica, le spese telefoniche, le spese postali, le spese per acquisto attrezzatura sportiva, le spese di vitto e alloggio per atleti, le spese per acquisto di premi, per le quali si prega di non allegare ricevute e/o pezze giustificative.

### 09 - Radicamento A.S.D.

Ad ogni ASD è riconosciuto un valore in base agli anni di anzianità, calcolata alla stagione sportiva 2023/2024.

n.b. In caso di fusione nel computo dell'anzianità, si terrà conto della ASD con maggiore radicamento comprovato.

Con il citato atto, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di stanziare a copertura del finanziamento del Bando l'importo massimo pari a € 13.000,00 sui fondi del Bilancio di Previsione anno 2024.

#### Art. 5 Importo del contributo economico riconosciuto ed eventuali decurtazioni

L'importo del contributo economico da riconoscere alle Associazioni/Società sportive, sarà definito applicando i parametri per ciascun Criterio sulla base delle dichiarazioni e della documentazione presentata.

Saranno applicate decurtazioni all'importo del contributo economico da riconoscere secondo i seguenti criteri decurtativi:

#### 10 - Quote

Verrà applicata una <u>decurtazione</u> sulla base delle quote d'iscrizione, o ai tornei se a carico dei tesserati nel caso degli sport individuali.

n.b. Il coefficiente verrà calcolato come segue:



#### COEFFICIENTE = (QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE O STAGIONALE:10) + QUOTA MENSILE

#### 11 - Provvedimenti

Verrà applicata una <u>decurtazione</u> in base ai provvedimenti disciplinari, per le ASD che hanno avuto uno o più tesserati sospesi dalle attività federali o la squalifica del campo, a causa di comportamenti che discriminino il sesso, la razza, la religione, l'appartenenza politica degli avversari. Le ASD dovranno autocertificare di aver/non aver subito provvedimenti disciplinari, in caso di omessa certificazione e/o mendace autocertificazione si adotterà il provvedimento di esclusione dai contributi per 3 anni e si procederà in base alla normativa vigente.

N.b. per provvedimenti si intende uno o più tesserati sospesi dalle attività Federali o la squalifica del campo, a causa di comportamenti che discriminino il sesso, la razza, la religione, l'appartenenza politica degli avversari.

#### Art. 6 Presentazione dell'istanza di partecipazione

Le Associazioni/Società sportive, in possesso dei requisiti di accesso, dovranno presentare istanza sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredata da un documento di identità del sottoscrittore.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1. Copia Documento di identità del sottoscrittore;
- Copia del Certificato di iscrizione al registro nazionale delle società sportive che ne comprovi l'affiliazione nella Stagione agonistica di riferimento (stagione sportiva 2023/2024), se non già in possesso degli uffici;
- 3. Documentazione attestante il tesseramento alle Federazioni sportive di riferimento (relativo alla stagione sportiva 2023/2024), se non già in possesso degli uffici;
- 4. Elenco dei tesserati, vidimato dal Comitato di appartenenza, relativo alla stagione sportiva 2023/2024 per il quale si chiede il contributo, con l'indicazione specifica di tutti i dati anagrafici (luogo e data di nascita, e residenza anagrafica);
- Calendari ufficiali delle gare sostenute nella Stagione sportiva 2023/2024, rilasciati da Federazioni sportive nazionali e/o da Discipline associate e/o da Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, per attività individuale o collettiva;
- 6. Elenco delle spese federali effettivamente sostenute o dalle copie dei documenti e/o pezze giustificative durante la stagione sportiva 2023/2024;
- 7. Modulo trattamento dei dati sottoscritto;
- 8. Modulo di tracciabilità dei flussi finanziari compilato e sottoscritto, se non già in possesso degli uffici o se modificato rispetto all'ultima comunicazione;
- 9. Allegato 1 compilato e sottoscritto per l'attribuzione del punteggio.

Ogni Associazione/Società sportiva deve iscriversi all'Albo comunale delle Società/Associazioni sportive del Comune di Sanluri. Qualora la Associazione/Società sportiva non avesse ottemperato a tale iscrizione, deve presentare istanza e documentazione per l'iscrizione



all'Albo comunale (per informazioni rivolgersi all'Ufficio) e/o la documentazione inerente all'aggiornamento dei dati in precedenza comunicati.

### Art. 7 Termini e modalità di presentazione dell'istanza di partecipazione

Le istanze di partecipazione possono essere presentate, entro e non oltre il giorno **04/11/2024** con le seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti giorni e orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30.
- spedizione postale all'indirizzo: COMUNE DI SANLURI Servizio Sport, Cultura e Turismo Servizio scolastico e di supporto all'istruzione via Carlo Felice 201 09025 SANLURI (Prov. del Sud Sardegna). In tal caso, per il rispetto della scadenza, farà fede la data di invio risultante dal timbro postale.
- inviata, a mezzo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo PEC dell'Ente al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.sanluri.su.it o di posta elettronica ordinaria all'indirizzo protocollo@comune.sanluri.su.it indicando come oggetto: "Istanza di Concessione di Contributi alle Associazioni/Società sportive comunali ai sensi della L.R. 17.05.1999 n. 17 Stagione sportiva 2023/2024". La domanda inviata tramite pec può essere sottoscritta con firma digitale del Legale Rappresentante o con firma autografa scansionata.

Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine.

## Art. 8 Istruttoria e formazione Graduatoria beneficiari dei Contributi

Nel rispetto dei principi e delle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ii, nella fase istruttoria e nella successiva fase di rendicontazione e liquidazione della spesa possono essere richiesti chiarimenti e integrazioni.

A seguito dell'esame istruttorio si provvederà a ripartire la somma sulla base dei punteggi attribuiti secondo i criteri previsti e approvati con Del. G.C. n. 175 del 09/09/2024

La Graduatoria provvisoria dei Contributi, approvata con Determinazione della Responsabile del Servizio, sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente; i richiedenti interessati potranno presentare, nei 10 giorni successivi alla data di pubblicazione, eventuali osservazioni e/o richieste di riesame.

Successivamente, valutate le eventuali osservazioni od opposizioni presentate, la Responsabile del Servizio procederà alla formazione ed approvazione della Graduatoria definitiva alla scadenza dei 15 giorni, in assenza di ricorsi o necessità di modifiche, da apportarsi eventualmente con atti successivi.

Avverso i provvedimenti amministrativi di concessione dei Contributi Associazioni/Società sportive comunali ai sensi della L.R. 17.05.1999 n. 17, assunti con Determinazione della Responsabile del Servizio Sport, Cultura e Turismo – Servizio scolastico e di supporto all'istruzione, è ammesso proporre ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio dell'Ente o, in alternativa al Presidente della



Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 71, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 il Comune di Sanluri effettuerà idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Qualora dalla verifica delle attestazioni e delle dichiarazioni sostitutive presentate risultino situazioni difformi da quanto dichiarato, il beneficiario decadrà dagli eventuali benefici conseguiti e in caso di dichiarazione mendace il dichiarante sarà perseguito ai sensi di legge (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 316 ter del Codice Penale).

### Art. 9 Informativa effettuata ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)

Ai sensi dell'art 13 del D.lgs. n° 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Sanluri informa di quanto segue:

Il titolare del trattamento è il Comune di Sanluri rappresentato dal Sindaco protempore Dr. Alberto Urpi.

Il Comune di Sanluri ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD) la Information & Security Srls P.IVA 01618090912 con sede legale in Via del Lavoro, 15 Nuoro, individuando il referente nella persona fisica del dottor Sinasta Pietro Francesco TEL. 07841827093 – E-MAIL <u>pfsinatra@informationandsecurity.it</u> – PEC informationandsecurity@pec.it

Il Comune di Sanluri si impegna a trattare i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di pertinenza e non eccedenza.

In allegato all'istanza di contributo è possibile prendere visione dell'informativa completa, effettuata ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

### Art. 10 Informativa - Unità organizzativa responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 n. 241 si rende noto che l'Unità organizzativa dell'Ente responsabile del procedimento è:

Area Sport, Cultura e Turismo – Servizio Scolastico e di supporto all'istruzione

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Alessia Etzi

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Alice Zara

#### Art. 11 Indicazioni e informazioni

Per informazioni in merito al Bando pubblico per la concessione dei Contributi economici alle Associazioni/Società sportive comunali e/o per reperire la modulistica è possibile rivolgersi al Servizio Sport, Cultura e Turismo – Servizio scolastico e di supporto all'istruzione in via Carlo Felice 201 09025 Sanluri - dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e mercoledì pomeriggio dalle



ore 16.00 alle ore 17.30 tel. 0709383223 Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Alice Zara e-mail <u>a.zara@comune.sanluri.su.it</u> – Responsabile del Servizio: Dott.ssa Alessia Etzi

Sanluri (SU), 01/10/2024

La Responsabile dell'Area

Ft.o Dr.ssa Alessia Etzi